

---

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**Deliberazione 12 dicembre 2001**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 18 gennaio 2002)

***Criteria e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti***

### **IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonché per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Delibera:

#### **Articolo 1. Requisiti per l'iscrizione**

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:

- a) dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A;
- b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B;
- c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C;
- d) soddisfare il requisito di capacità finanziaria con gli importi di cui all'allegato D.

2. Il possesso della capacità finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

#### **Articolo 2. Responsabile tecnico**

1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F.

### **Articolo 3. Disposizioni finali e transitorie**

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fissera' modalita' e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

### **ALLEGATO A ELENCO ATTREZZATURE CATEGORIA 9**

1. air-line
2. apparecchi di comunicazione
3. aspiratori
4. attrezzatura per rilievi geofisici
5. attrezzature per escavazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione
7. autocarro
8. autorespiratori
9. miniescavatore
10. campionatori
11. centrifuga trasportabile per rifiuti/disidratatrice
12. compressori
13. elettropompe
14. esposimetri portatili
15. estintori
16. estrattore
17. filtri (per polveri, vapori, ecc.)
18. generatore portatile/carrellato
19. gru manuale
20. gruppo di trattamento/filtraggio acque
21. gruppo elettrogeno
22. idro pulitrice
23. impianto di depurazione reflui gassosi
24. impianto di inertizzazione trasportabile
25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in linea
26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polielettrolita)
27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti
28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche e geologiche
29. lampade lampeggianti
30. misuratore di gas interstiziale nei terreni
31. muletto
32. mezzi per movimento terra
33. pompe
34. protezioni individuali
35. quadri elettrici mobili
36. reggistrice ad aria compressa per fusti
37. sistema di triturazione fusti
38. superfusti
39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
40. stazione fissa di trattamento
41. transenne per delimitazione

- 42. ultradoccia
- 43. unità di decontaminazione
- 44. unità di riscaldamento
- 45. vaglio

#### VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9

	<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
	fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
Bonifica siti	euro 92.962,00 (Lire 179.999.500)	euro 232.406,00 (Lire 450.000.800)	euro 413.166,00 (Lire 800.000.900)	euro 981.268,00 (Lire 1.899.999.800)	euro 1.136.205,00 (Lire 2.199.999.700)

1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.
2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature.
3. Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.

#### ALLEGATO B ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA

<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
NON RICHIESTA	NON RICHIESTA	774.685,00 euro (Lire 1.499.999.300)	3.873.427,00 euro (Lire 7.500.000.500)	6.455.711,00 euro (Lire 12.499.999.500)

1. Per l'iscrizione nella classi A, B e C, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore della classe per la quale si chiede l'iscrizione. Per la classe A il 50% è calcolato su un importo di euro 12.911.422,00 (Lire 24.999.999.100)
2. Per l'iscrizione nella classe A deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 2.065.828,00 (Lire 4.000.000.800)  
Per l'iscrizione nella classe B deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 1.032.914,00 (Lire 2.000.000.400)  
Per l'iscrizione nella classe C deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 258.228,00 (Lire 499.999.100)

3. Sono ritenuti idonei gli interventi di bonifica eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati negli ultimi 7 anni che precedono la domanda d'iscrizione.

L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.

I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.

4. L'importo degli interventi di bonifica è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

#### **ALLEGATO C DOTAZIONE PERSONALE CATEGORIA 9**

<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
2	6	8	12	15

1 Per ogni cantiere in cui si eseguono intervalli di bonifica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell'impresa.

2. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica; 1 laureato in Scienze Geologiche.

3. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o in Scienze Geologiche.

4. Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale deve essere ricompreso almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche.

N.B. Il presente allegato e' relativo solo al personale tecnico.

#### **ALLEGATO D CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 9**

	<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
	fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 5.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
Bonifica siti	euro 33.570,00 (Lire 65.000.600)	euro 77.469,00 (Lire 150.000.900)	euro 258.228,00 (Lire 499.999.100)	euro 1.032.914,00 (Lire 2.000.000.400)	euro 1.807.599,00 (Lire 3.499.999.700)

**ALLEGATO E  
ATTESTAZIONE**

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETÀ HA CONCESSO AL SIG. .... NELLA FORMA TECNICA DI ..... UN AFFIDAMENTO DI L. ....

**ALLEGATO F  
REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9**

<b>CLASSE E</b>	<b>CLASSE D</b>	<b>CLASSE C</b>	<b>CLASSE B</b>	<b>CLASSE A</b>
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
CF+2aa/D+2aa/Lo DU+1a	CF+3aa/D+3aa/Lo DU+2aa	CF+5aa/D+5aa/Lo DU+3aa	CF+DU+4aa/DU+5aa/CF+L+2aa/L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

**LEGENDA**

D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile

L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.